



TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Pentathlon Moderno

il Tribunale federale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, composto dai
Sig.ri

Giorgio Leccisi, Presidente

Scilla Malagoli, Componente

Federico Freni, Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento 0006/Fipm/2017

Fatto e svolgimento del processo

1. Con ricorso del 3 luglio 2017, n. 6/Fipm/2017, il sig. Camillo Franchi Scarselli e il sig. Bernardino Petrucci, rispettivamente nelle qualità di candidato Presidente e Consigliere federale, hanno impugnato dinanzi al Tribunale federale i risultati delle elezioni svolte nell'ambito dell'ultima Assemblea straordinaria elettiva della Federazione Italiana Pentathlon Moderno del 4 giugno 2017.

Il ricorso è proposto contro la Federazione Italiana Pentathlon Moderno, nonché nei confronti del sig. Valter Magini, eletto Presidente federale, e dei sig.ri Marco Pietro Carfi, Luciano Lauricella, Stefano Pecci, Gianluca Tiberti, Enrico Castrucci, Fabrizio Bittner, Federica Bondioli, Simone Cotura, Nicole Campaner e Giorgio De Vigili, eletti Consiglieri federali.

2. Alla prima udienza nel predetto procedimento dinanzi al Tribunale federale, in data 6 settembre 2017, si è costituito in giudizio il candidato eletto prof. Valter Magini, nella dichiarata qualità di Presidente della Federazione, depositando una memoria difensiva recante, in calce, l'atto di nomina del difensore della Federazione. Sempre nel corso della prima udienza, il difensore designato ha dichiarato di rappresentare in giudizio anche il prof. Valter Magini in proprio, nella sua qualità di candidato eletto, evidenziando che tale circostanza risultava dalla procura in atti.

3. La trattazione del ricorso veniva rinviata all'udienza del 16 ottobre 2017 al fine di consentire l'integrale formazione del contraddittorio con tutte le parti interessate al giudizio.

All'udienza del 16 ottobre 2017 il medesimo procuratore ribadiva di rappresentare contemporaneamente sia la Federazione sia il prof. Valter Magini.

4. Ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione, al caso di specie, dei principi sottesi alla disposizione di cui all'art. 78, comma 2, c.p.c., recepiti dall'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Regolamento di Giustizia, anche al fine di garantire il diritto costituzionale di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione per tutte le parti del giudizio, con Ordinanza del 16 ottobre 2017 il Tribunale Federale ha nominato un curatore speciale per rappresentare la Federazione nel procedimento. Si configurava, infatti, l'astratta possibilità che il potere rappresentativo connotato alla posizione del Presidente fosse esercitato in contrasto con l'interesse della Federazione rappresentata e che tale conflitto potesse assumere riflessi nel procedimento instaurato dinanzi agli Organi di giustizia, eventualmente a mezzo del condizionamento della strategia processuale e difensiva, incidendo sulla rappresentanza processuale di entrambe le parti contemporaneamente presenti nel giudizio.

5. Con istanza del 7 novembre 2017 il difensore originariamente designato dalla Federazione, nella qualità di *“difensore del prof. Valter Magini, presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, soggetto costituito nel procedimento sportivo indicato in epigrafe”*, ha richiesto la revoca della predetta Ordinanza e quindi della nomina del curatore speciale.

6. In seguito alla riserva assunta all'udienza del 15 novembre 2017, disposta per la trattazione dell'istanza in questione, il Tribunale, riunitosi in Camera di Consiglio, come da relativi verbali, ha adottato l'Ordinanza n. 2 del 20.11.2017, con la quale ha confermato l'Ordinanza del 16 ottobre 2017.

Ai fini della presente decisione entrambe le predette Ordinanze debbono ritenersi

integralmente richiamate, trascritte e condivise dal Collegio.

7. All'udienza del 28 novembre 2017, i legali costituiti, a tanto invitati dal Collegio, hanno articolato e precisato le proprie istanze istruttorie, che congiuntamente hanno richiesto di poter ampliare e ribadire anche per iscritto.

Visti gli scritti, con Ordinanza n. 1 del 17 gennaio 2018 il Tribunale ha deciso sulle richieste istruttorie delle parti.

In particolare, il Tribunale ha ammesso i documenti prodotti dalle parti, disposto l'acquisizione, anche in copia, di una serie rilevante di documenti meglio specificati nella predetta Ordinanza ed ha disposto l'audizione di alcuni testi.

8. Con diverse successive produzioni documentali, la Federazione ha proceduto al deposito in giudizio della documentazione oggetto di acquisizione e, all'udienza del 15 febbraio 2018 e del 1 marzo 2018 (differita dal 26.2.2018), sono stati auditi i testi. Devesi evidenziare al riguardo che, nel corso dell'udienza del 15 febbraio 2018, il difensore dei ricorrenti ha fatto presente che la Federazione non aveva integralmente adempiuto alle disposizioni istruttorie impartite dal Tribunale e che, in particolare, risultavano mancanti i documenti di cui ai punti 2 e 3 dell'Ordinanza istruttoria (ossia, le lettere inviate dalla Federazione alle Società affiliate con l'elenco degli atleti e dei tecnici facenti parte del corpo elettorale e le tessere federali dei soggetti ammessi al voto con il versamento della quota associativa, ivi compresa la ricevuta della tassa di iscrizione pagata dai tesserati per la scuola federale).

In data 21 febbraio 2018 la Federazione ha integrato il deposito della documentazione, con particolare riferimento a quella relativa ai movimenti economici di tutte le Società convocate per l'Assemblea elettiva, dalla quale è stato possibile evincere tutti i versamenti e i tesseramenti eseguiti da ciascuna Società.

Nel contempo, gran parte dei documenti di cui ai punti 2 e 3 dell'Ordinanza istruttoria era già stata prodotta in data 7 febbraio 2018.

Rispetto alle lettere inviate dalla Federazione alle Società affiliate con l'elenco degli atleti e dei tecnici facenti parte del corpo elettorale, sub doc. 2.1 della produzione

documentale FIPM del 7 febbraio 2018, sono stati indicate le distinte delle raccomandate inviate a ciascuna Società, e sub doc. 3 le ricevute della tassa di iscrizione pagata dai tesserati per la scuola federale.

Sempre all'udienza dell'1° marzo 2018 il Collegio ha assegnato termine per memorie conclusionali e fissato l'udienza per la discussione del 23 marzo 2018.

9. In data 5 marzo 2018 perveniva al Tribunale nuova istanza istruttoria da parte dei ricorrenti.

Con Provvedimento del 5 marzo 2018 è stata disposta la trasmissione della predetta istanza a tutte le parti costituite nel procedimento ed è stato concesso termine per il deposito di memorie e documenti in replica e per la richiesta di ammissione di prova contraria.

10. All'esito di Camera di Consiglio, il Tribunale ha emesso l'Ordinanza n. 2 del 15 marzo 2018 con la quale ha rigettato l'istanza in questione.

11. Tutte le parti hanno depositato memorie finali e, all'udienza del 6 aprile 2018, hanno ampiamente illustrato le rispettive posizioni, anche in replica alle argomentazioni avversarie, insistendo nelle conclusioni rassegnate in atti.

12. Alla predetta udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

13. La decisione del Tribunale, assunta all'esito della Camera di Consiglio, è affidata alle seguenti

Motivazioni

I. Con il **primo motivo** di ricorso i sig.ri Camillo Franchi Scarselli e Bernardino Petrucci lamentano la mancata remissione all'Assemblea delle modalità di voto proposte dal sig. Franchi Scarselli e in particolare il fatto che, pur avendo il medesimo richiesto di procedere ad una votazione cartacea, la sua proposta non sarebbe stata posta alla votazione dell'Assemblea, ledendo il diritto di quest'ultima di autodeterminarsi.

I.1. Il motivo è inammissibile risultando dal verbale di Assemblea che la richiesta del sig. Franchi Scarselli di procedere ad una votazione cartacea anziché elettronica

sia avvenuta soltanto dopo la prima votazione all'esito della quale non era stato raggiunto il *quorum* necessario per esprimere il Presidente, e non anche in precedenza, o comunque, all'inizio dell'Assemblea, durante la quale il medesimo ha avuto la parola e illustrato il suo programma elettorale senza sottoporre all'Assemblea richieste sulle modalità di voto.

I.2. Il motivo è comunque infondato, non essendo stata smentita l'obiezione della Federazione che ha affermato che tra i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea non figurava la scelta del sistema di voto, effettuata in precedenza e resa nota tramite pubblicazione delle "*procedure di accreditamento e di voto*" sul sito federale nei trenta giorni precedenti alla data dell'Assemblea, in linea con quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Organico (delibera del Consiglio Federale n. 182 del 27.11.03), recante "*modalità e predisposizione dell'ordine del giorno dell'assemblea*", che stabilisce un preciso *iter* per la formazione dell'ordine del giorno delineandone la "definitività".

I.3. Anche a voler riferire il tenore della contestazione dei ricorrenti (pur non espressamente formulata in tal senso) alla seconda votazione svolta dall'Assemblea (in conseguenza dell'esito infruttuoso del primo voto per il mancato raggiungimento del *quorum*), le motivazioni rese dai medesimi in Assemblea sarebbero comunque inidonee a giustificare la modifica della modalità di votazione già prescelta.

Risulta dal verbale di Assemblea – peraltro non impugnato sotto questo profilo – che il sig. Franchi Scarselli abbia richiesto la votazione con modalità cartacea "*alla luce del ridotto scarto di voti e delle difficoltà segnalate da qualche candidato in ordine all'effettuazione con modalità elettronica*" (p. 5 del verbale).

Non pare tuttavia al Collegio né che la consistenza della differenza di voti tra due candidati possa rappresentare valido motivo per modificare la modalità prescelta né che comunque dal medesimo verbale risulti che altri "candidati" abbiano lamentato o segnalato difficoltà nella votazione elettronica tali da richiedere una modifica del sistema di voto.

II. Con il **secondo e il quarto motivo del ricorso**, da esaminarsi congiuntamente, i sig.ri Franchi Scarselli e Petrucci lamentano, in base a diverse declinazioni, la violazione dell'obbligo di segretezza del voto nell'Assemblea straordinaria elettiva. Si dolgono in particolare *i)* della procedura di voto predisposta, che avrebbe consentito di conoscere l'autore del voto e la sua preferenza, in quanto la scheda elettorale informatica (anziché essere anonima) recava numero e nome del votante; *ii)* del fatto che gli addetti al sistema informatico fossero in grado di sapere se l'elettore avesse o meno eseguito il voto e quale preferenza avesse espresso; *iii)* della funzionalità del sistema, che avrebbe costretto l'addetto ad entrare in cabina e conoscere il voto espresso dagli elettori; *iv)* del fatto che, in alcune circostanze, sarebbe accaduto che la schermata video nella cabina elettorale non contenesse l'indicazione dei nominativi di tutti i candidati, ma solo di alcuni di essi.

II.2. Tali motivi sono infondati.

II.2.1 Lo Statuto federale conosce quattro modalità di esercizio del diritto di voto, che può essere espresso “per acclamazione”, “per appello nominale”, “per alzata di mano e controprova” o “a scrutinio segreto” (art. 19, comma 4).

Con specifico riferimento alle Assemblee elettive, è unicamente disposto che le votazioni avvengano con scrutinio segreto, senza ulteriori indicazioni (art. 19, comma 4, lett. a).

Lo Statuto non determina la modalità concreta di esercizio del voto *per scrutinium*, limitandosi a stabilirne, oltre alle specifiche connesse alla distribuzione dei voti nelle diverse categorie di aventi diritto, la necessaria segretezza.

Spetta dunque agli Organi deputati la scelta, di volta in volta, della modalità concreta ritenuta più opportuna per l'espressione del voto.

Nella specie, pertanto, il fatto che le operazioni elettorali per il rinnovo delle Cariche federali siano state gestite con strumentazione elettronica – idonea ad assicurare la personalità e la segretezza del voto – non concreta alcuna violazione del disposto statutario.

II.2.2. Ciò premesso, risultano infondate le censure relative alle modalità di svolgimento delle consultazioni elettorali le quali, alla luce dell'istruttoria svolta e, in particolare, della relazione tecnica e delle risultanze delle prove testimoniali, paiono aver rispettato le disposizioni dello Statuto e in particolare quelle di cui all'art. 19, comma 4, lett. a).

Non risulta provato, infatti, che si siano verificate, o che potessero verificarsi, interferenze tra il computer “*master*” ed i “*client*” a disposizione degli elettori.

I ricorrenti non hanno provato, neanche a mezzo di perizia di parte, che il sistema elettronico utilizzato in occasione delle elezioni fosse idoneo a consentire (o inidoneo ad impedire) l'accessibilità dall'esterno e la verificabilità dei risultati, vanificando la segretezza del voto.

In estrema sintesi, secondo le affermazioni del gestore del servizio incaricato dalla Federazione, non efficacemente smentite dai ricorrenti se non con mere ipotesi prive di riscontro tecnico, documentale e probatorio, tale sistema risulta essere stato gestito tramite una rete di quattro computer, di cui un “*pc-master*” e tre “*client*” a disposizione degli elettori, mentre il collegamento fra gli apparecchi - esclusivamente tramite cavo e senza alcuna connessione via etere - risulterebbe idoneo ad assicurare la sicurezza delle informazioni trasmesse, senza possibilità di interferenza esterna. Secondo il gestore, l'apparecchiatura era idonea ad assicurare che delle operazioni interne alle cabine – eseguite tramite i *client* – non si potesse aver riscontro dall'esterno fino alla chiusura delle votazioni, atteso che sino all'invio della conferma delle votazioni espresse, il *client* non inviava alcuna comunicazione al *master*. All'esito della votazione, una volta prospettato il riepilogo delle operazioni eseguite, l'elettore poteva verificare l'insieme delle preferenze espresse, apportare eventuali correzioni, confermare l'invio e chiudere la procedura. In quel momento il *client* provvedeva a stampare la scheda cartacea compilata e, contestualmente, a trasmettere in forma anonima le preferenze espresse al *master* – che fungeva pertanto come una sorta di urna elettorale digitale, dal contenuto identico all'urna fisica nella quale,

ultimata l'operazione, l'elettore provvedeva ad inserire la scheda cartacea (con funzione di verifica e riscontro dello scrutinio digitale istantaneo, in caso di contestazioni).

Anche le operazioni di scrutinio risultano assistite da egual garanzia di segretezza.

Anch'esse risultano essere state gestite tramite il *software* messo a disposizione dagli addetti al servizio, con l'ulteriore garanzia della presenza dell'urna fisica contenente le schede cartacee stampate ed ivi introdotte dagli elettori.

La strumentazione di votazione elettronica risulta essere stata congeniata in modo da rendere impossibile l'abbinamento dei voti ai singoli elettori.

Durante le votazioni, infatti, il *pc-master* non riceveva informazioni sull'identità dei votanti, le quali restavano "relegate" all'interno del *pc-client* esclusivamente per il tempo necessario all'individuazione del votante, all'invio (anonimo) del voto al *pc-master* ed alla stampa della scheda cartacea.

Tale modalità operativa risulta aver assicurato non soltanto la verificabilità – qualora se ne fosse ravvisata l'esigenza – del risultato dello scrutinio elettronico con l'eventuale spoglio delle schede cartacee, ma anche l'obbligo di segretezza del voto, non risultando che l'esito dello "spoglio digitale" ed il relativo risultato dello scrutinio potessero essere riferiti all'identità degli elettori.

La presunta controllabilità dell'attività dei *client* da parte del *master*, peraltro, è risultata sfornita di riscontro probatorio non solo alla luce della relazione tecnica depositata dal gestore del servizio, ma anche delle dichiarazioni rese in udienza da quest'ultimo e persino dai testimoni chiamati dalla difesa del ricorrente.

Dalle predette risultanze probatorie non è risultato provato che il gestore del servizio o altro soggetto potesse consultare i risultati progressivi né tantomeno prendere visione dei voti espressi dagli elettori man mano che questi procedevano alla votazione.

La ricostruzione tecnica del funzionamento del dispositivo informatico per la raccolta dei voti, si ribadisce, non efficacemente contrastata dai ricorrenti, fa emergere

l'impossibilità, tanto per il gestore del servizio, quanto per gli scrutatori, di risalire contemporaneamente all'identità del votante e alla preferenza espressa da quest'ultimo.

Risulta inoltre che la rilevazione delle votazioni non fosse riconducibile ai votanti nemmeno in forma anonima, non essendo presente, in corso di votazione, un indicatore, "in tempo reale", delle preferenze raccolte dai candidati, dal quale avrebbe potuto evincersi, indirettamente, il voto espresso dall'elettore.

II.2.3. La doglianza relativa alla conoscenza, da parte degli addetti al sistema informatico, del voto espresso dagli elettori, dovuta al mal funzionamento del sistema in questione, è anch'essa infondata.

Il contenuto della dichiarazione del sig. Mauro Prosperi, allegata *sub* "all. 6" del ricorso, secondo la quale, dopo una prima difficoltà nel voto, il tecnico avrebbe presenziato all'operazione di voto (utilizzando lui stesso il *mouse* e completando la procedura), risulta smentita dalle dichiarazioni rese in udienza con le quali quest'ultimo ha affermato che "*il tecnico non era presente quando ho espresso le mie preferenze*" (verbale del 15.2.2018).

II.2.4. Il documento all. 6 è richiamato altresì nel quarto motivo di ricorso a conferma del fatto che i tecnici conoscessero "*il voto che era stato espresso dall'elettore*".

L'assunto è risultato infondato per quanto spiegato innanzi. Dalla dichiarazione contenuta nel documento in questione non emerge comunque quanto evidenziato dalla difesa dei ricorrenti, ma la diversa affermazione secondo la quale il personale che ha prestato assistenza alle operazioni di voto avrebbe assistito al voto degli elettori all'interno delle urne.

Al riguardo, l'assistenza del tecnico informatico, sulla base delle circostanze fattuali in cui può essersi verificata, non pare idonea a pregiudicare la validità del voto espresso.

L'assistenza al voto di soggetti materialmente incapaci ad esprimerlo non può vincolare il diritto elettorale quando l'impossibilità deriva da ostacoli materiali o

dalla richiesta dell'elettore, potendosi dar luogo – a richiesta dell'avente diritto – al voto assistito, ferma restando la garanzia della *suavis* della scelta dell'elettore con l'inserimento della scheda cartacea nell'urna.

Quand'anche tale situazione si fosse effettivamente verificata (e di tale evenienza il Collegio dubita tenuto conto che il contenuto della dichiarazione di cui al doc. 6 allegato al ricorso è stato smentito dalle dichiarazioni rilasciate in udienza in data 15 febbraio 2018), la circostanza non sarebbe comunque idonea a invalidare l'esito elettorale in quanto risulterebbe avvenuta in un solo caso, in coerenza con il principio in base al quale, in caso di voto assistito, l'accompagnatore può esercitare tale funzione per non più di una sola volta.

II.2.5. È inoltre da respingere il motivo in base al quale la presenza dei dati del votante sulla schermata interna alla cabina elettorale rappresenti un *vulnus* al principio della segretezza.

Tale presenza, infatti, pur dando adito a dubbi, risulta essere il frutto di un mero *layout* della schermata a video, dal quale non è risultato potesse desumersi dall'esterno la conoscenza del voto espresso dall'elettore. La schermata a video con il nome del votante, del resto, non corrisponde materialmente al documento effettivamente prodotto, stampato e successivamente inserito nell'urna elettorale da parte del votante, invece privo di riferimenti all'identità dell'elettore.

Secondo quanto risulta dall'istruttoria, infatti, quest'ultimo documento veniva generato automaticamente ed in forma anonima dal sistema informatico senza alcun segno o tratto distintivo idoneo a ricondurlo all'identità del votante. La funzione dell'indicazione – nel *layout* della schermata – assolveva dunque alla mera trascrizione dell'elettore nel registro dei votanti e non è risultato dall'istruttoria, neanche a livello indiziario, che da questa potesse desumersi la possibilità di controllo da parte della postazione “*master*”.

II.2.6. Risulta priva di fondamento anche la doglianza con la quale i ricorrenti affermano che alcuni dei nominativi dei candidati non sarebbero stati presenti nelle

schede video e che quindi il voto degli elettori sarebbe stato falsato.

Restando fermo che non sono state adeguatamente smentite le dichiarazioni testimoniali dell'ing. Giorgi che ha affermato che *“non è possibile tecnicamente che non sia visualizzato un solo nome dalla scheda elettronica ... né tale evenienza mi è stata mai contestata da alcuno”*, tale situazione potrebbe, al più, essersi verificata una sola volta (v. la dichiarazione testimoniale del sig. Rossi nel verbale del 15.2.2018) e con riguardo ad un candidato poi eletto, ciò che priva di consistenza la contestazione, peraltro carente di interesse sotto questo profilo.

Tale circostanza, ove mai verificata, non potrebbe dunque condurre alle conseguenze caducatorie paventate nel ricorso.

Non risulta comunque che tale circostanza implichi la violazione (enfaticata dai ricorrenti) del principio di segretezza del voto, in quanto l'avvenuta segnalazione, da parte dell'elettore al tecnico, della mancanza del nome del candidato sulla schermata a video (come descritta dalle difese dei ricorrenti), comporta la semplice denuncia del malfunzionamento del sistema: la conoscenza, da parte del tecnico, del nominativo del candidato mancante non equivale invece a quella della preferenza effettivamente espressa dall'elettore all'esito della risoluzione della problematica tecnica.

III. Con il **terzo motivo** i ricorrenti lamentano la violazione della libertà di voto sotto il duplice profilo della mancata previsione della possibilità di votare scheda nulla e dell'avvenuta indebita interferenza sul corpo elettorale da parte del presidente dell'Assemblea, il quale dopo la prima votazione senza esito avrebbe invitato gli elettori a non votare scheda bianca per evitare lungaggini.

III.1. Anche questo motivo va rigettato.

Non risulta al Collegio che né l'ordinamento generale né quello federale riconoscano il diritto dell'elettore di votare scheda nulla.

La nullità della scheda, invece, è una conseguenza dell'accertamento dell'impossibilità di identificare il voto (invalidamente ma pur sempre espresso) e

quindi di computarlo ai fini elettivi.

Non si tratta dunque, come affermano i ricorrenti, di “*un modo di esprimere una propria volontà*” riconosciuto all’elettore.

Comunque, a tal fine, anche la modalità elettronica di voto consente ulteriori e diverse forme di espressione del dissenso invocate dai ricorrenti, quali l’astensione, la scheda bianca o il rifiuto della scheda.

III.2. Non convince neanche la censura riferita alla dedotta interferenza, da parte del Presidente dell’Assemblea, sulla libertà del corpo elettorale, sia in quanto dal verbale di Assemblea non emerge alcuna dichiarazione in tal senso, sia in ogni caso, a voler tener conto delle dichiarazioni dei testi prodotti dalla difesa dei ricorrenti, per la fondamentale considerazione che non risulta che il Presidente dell’Assemblea abbia orientato il corpo elettorale alla scelta di un determinato candidato rispetto ad un altro, essendosi semmai limitato ad esortare i votanti a compiere una scelta in favore di uno dei due candidati tenuto conto delle regole statutarie che non prevedono modifiche di *quorum*, bensì l’elezione del Presidente con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti “*anche in caso di ballottaggio*”, come previsto dall’art. 46, comma 2, dello Statuto federale richiamato proprio dal Presidente dell’Assemblea come risulta dal verbale assembleare.

IV. Con il **quinto motivo di ricorso** i ricorrenti lamentano la carenza di potere in capo al Presidente decaduto in ordine alla determinazione di convocazione dell’Assemblea straordinaria elettiva e degli atti conseguenti.

IV.1. Il motivo è infondato.

L’affermazione secondo la quale il Presidente dimissionario-decaduto non sarebbe dotato dei poteri di convocazione dell’Assemblea per il rinnovo delle Cariche federali non è dotata di supporto normativo e, anzi, contrasta con lo Statuto.

Il Presidente dimissionario, decaduto o uscente, è infatti certamente dotato dei poteri necessari per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione sino al momento della proclamazione del suo successore, all’elezione del quale si provvede nei termini

e secondo le modalità prescritte dalla Carta statutaria.

Al contrario di quanto affermano i ricorrenti, la convocazione dell'Assemblea elettiva da parte del Presidente uscente, oltre ad integrare certamente una delle attribuzioni concernenti l'ordinaria amministrazione, rappresenta un vero e proprio dovere di questo ultimo, coerente con i principi che governano le associazioni anche di natura sportiva.

IV.2. Anche le argomentazioni fondate sull'invocata sussistenza di un obbligo di convocazione dell'Assemblea da parte del Consiglio Federale (in luogo del Presidente) ovvero da parte di un Commissario *ad acta* nominato dal CONI, non trovano riscontro in alcuna disposizione normativa, tantomeno nell'art. 13, co. 7 richiamato dai ricorrenti.

La disposizione in questione prevede che le funzioni esclusive degli organi federali, come specificate nello Statuto, non sono delegabili, mentre gli eventuali provvedimenti adottati in caso di urgenza del Presidente Federale in luogo del Consiglio Federale devono essere sottoposti a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Tale disposizione non prevede gli effetti descritti ed attesi dai ricorrenti ma al contrario avvalorata l'opzione ermeneutica per cui la convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria spetta al Presidente in *prorogatio*. La disposizione in questione, infatti, si limita a stabilire che le funzioni esclusive degli Organi statuari non sono delegabili e tra le funzioni esclusivamente spettanti al Presidente vi è, a norma dell'art. 20, comma 1, lett. b), quella di "*convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria*".

Inoltre, solo in caso di decadenza del Consiglio a seguito di impedimento definitivo del Presidente, la convocazione spetta al Vice Presidente, confermandosi che, comunque, anche la convocazione di Assemblee elettive straordinarie spetta al Presidente o al suo vicario e non ad altri soggetti cui il ricorrente vorrebbe attribuire la competenza.

A tale ultimo riguardo, è senz'altro inconferente il rinvio al disposto di cui all'art. 6, co. 4, lett. f1) dello Statuto del CONI sul potere di commissariamento attribuito al Consiglio Nazionale su proposta della Giunta, del tutto inapplicabile al caso che ci occupa.

Le disposizioni richiamate innanzi sono peraltro coerenti con l'art. 24 dello Statuto che disciplina le conseguenze relative alla decadenza del Consiglio Federale e del Presidente nonché gli atti idonei ad originare tale evenienza. Fra questi si annovera il caso di dimissioni contestuali (ovvero nell'arco di sette giorni) della maggioranza dei Consiglieri.

Lo Statuto stabilisce, in tale eventualità, la decadenza immediata tanto del Presidente quanto del Consiglio, provvedendo poi ad attribuire al Presidente, a tutela della continuità nella gestione (e per scongiurare la paralisi sino al passaggio di consegne), l'amministrazione ordinaria sino allo svolgimento dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Il citato articolo (comma 6) aggiunge inoltre che, dal verificarsi dell'evento che abbia determinato la decadenza, il Presidente ha sessanta giorni di tempo per convocare, entro un termine di trenta giorni, l'Assemblea per il rinnovo delle Cariche federali (comma 2), essendo a ciò espressamente dotato dei relativi poteri in forza di disposizione statutaria.

In tali situazioni, dunque, la disposizione statutaria esautorava addirittura il Consiglio e riconosce al Presidente (o al Vice in caso di suo impedimento) il compito di convocare l'Assemblea.

V. Con il **sesto motivo di ricorso**, i Sig.ri Camillo Franco Scarselli e Bernardino Petrucci lamentano la mancanza di elettorato attivo in capo ad alcuni votanti.

Nell'atto introduttivo il motivo in questione si riferiva in particolare alla tempistica del tesseramento di atleti e tecnici poi ammessi al voto (si sarebbero verificati molti tesseramenti di tecnici e atleti ai fini elettorali prima della data di indizione delle elezioni) e alle modalità del tesseramento (alcuni atleti sarebbero stati tesserati con

la sola iscrizione a corsi di nuoto libero e quindi non avrebbero i requisiti per partecipare alle Assemblee elettive in qualità di rappresentanti).

V.1. Deve sin d'ora sottolinearsi che il motivo, specificato e sviluppato nel corso del giudizio, alla luce dei dati emersi dalla documentazione prodotta dalla Federazione anche a seguito dell'Ordinanza istruttoria del Tribunale, può essere vagliato anche sotto i profili sviluppati dai ricorrenti sia nella memoria istruttoria che in quella conclusionale.

Infatti, le censure articolate nelle memorie trattano comunque di problematiche inerenti le tempistiche del tesseramento di atleti e tecnici ammessi al voto e la mancanza dei requisiti ritenuti essenziali ai fini della partecipazione all'Assemblea Elettiva. Si tratta, in sostanza, di censure ricomprese nel *thema decidendum* individuato nel ricorso.

Alcune di tali censure, peraltro, non potevano essere dedotte dai ricorrenti in epoca antecedente al deposito, nel corso del giudizio, da parte della Federazione, dei documenti cui si riferiscono, rappresentando il risultato dell'analisi degli atti in questione che sino a quel momento non erano nella disponibilità delle parti.

V.1.1. Tanto precisato, i ricorrenti lamentano che, per la prima volta nella storia della FIPM, sarebbe stato stabilito il principio secondo il quale atleti e tecnici non tesserati alla data di indizione dell'Assemblea non avrebbero avuto diritto di voto.

Tale principio, che i ricorrenti definiscono *restrittivo*, avrebbe determinato un'ingiustificata disparità di trattamento poiché solo chi sapeva che sarebbe stata indetta l'Assemblea avrebbe avuto la possibilità di *far tesserare* atleti e tecnici velocemente con le proprie società in modo da conseguire un vantaggio elettorale.

Secondo i ricorrenti, un numero elevato di tesseramenti effettuati a ridosso della data di indizione sarebbe indicativo della volontà di alterare i risultati dell'Assemblea Elettiva o, meglio, di pre-determinare a proprio favore da parte di chi aveva indetto l'Assemblea il complesso dei soggetti ammessi al voto.

Nella memoria conclusiva i ricorrenti affermano che si sarebbe verificato l'avvenuto

tesseramento massivo di atleti e tecnici nelle giornate tra l'11 e il 14 aprile 2017.

V.1.2. Il motivo è infondato e al riguardo è sufficiente osservare, con la seguente precisazione, meglio specificata più avanti, che con decisione n. 2 del 2017, questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire che l'art. 12, comma 5, dello Statuto fissa espressamente al momento della data di indizione dell'Assemblea la platea dei soggetti cui spetta l'elettorato attivo, da intendersi riferito alle assemblee societarie (*ex art. 14 dello Statuto*), e che non appare possibile, né comunque ragionevole, estendere l'interpretazione dello Statuto Federale fino a ricomprendere alla partecipazione con diritto di voto a tali assemblee anche i soggetti che potrebbero, solo eventualmente, acquisire la qualità di tesserati in un momento successivo alla convocazione dell'Assemblea in questione.

È sbagliato affermare, come fanno i ricorrenti, che la conoscenza della data di indizione dell'Assemblea avrebbe rappresentato un vantaggio. Restando fermo che dopo la decadenza del Consiglio federale l'indizione delle elezioni sarebbe stata una conseguenza imposta dallo Statuto, al Tribunale pare invece corretto ritenere che sia il rapporto di tesseramento in corso al momento dell'indizione delle elezioni a legittimare la partecipazione al voto e che il principio invocato dai ricorrenti sia, esso sì, suscettibile di strumentalizzazioni e manipolazioni.

V.1.3. Alla luce di quanto sopra, il Collegio non ritiene neppure di dover verificare quanti tesseramenti siano stati effettuati nel periodo a ridosso della data di indizione, non potendosi ritenere – in assenza di altri elementi – che l'eventuale “*tesseramento massivo*” di atleti e tecnici in tale periodo costituisca una irregolarità idonea inficiare il risultato delle elezioni.

In tale prospettiva, nonostante la singolarità della circostanza segnalata dai ricorrenti (eventualmente suscettibile di approfondimento da parte della Procura federale), non può invalidare l'esito elettorale neanche l'avvenuto tesseramento da parte di alcune Società con sede ad Asti di persone residenti a Roma (v. punto 4.b della memoria conclusionale), non risultando che la residenza sia determinante ai fini della

regolarità del procedimento di tesseramento.

V.1.4.a) Analogamente vanno rigettate le doglianze avanzate dai ricorrenti inerenti le modalità con le quali sarebbe avvenuto il tesseramento di alcuni partecipanti all'Assemblea elettiva in qualità di rappresentanti degli atleti.

Nell'atto introduttivo, i ricorrenti lamentano l'avvenuta ammissione al voto di coloro che risultavano iscritti alla Scuola di Nuoto. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, pagando una quota di iscrizione pari a 5,00 Euro e non partecipando a gare, gli allievi della scuola di nuoto non potrebbero essere considerati "atleti", trattandosi di tesserati appartenenti alla Scuola Federale.

Il motivo è stato ulteriormente sviluppato alla luce della documentazione prodotta dalla FIPM nel corso del giudizio.

In particolare, secondo quanto evidenziato nella memoria istruttoria e in quella conclusionale, nove partecipanti all'Assemblea del 4 giugno 2018 (i signori Mureddu Carolina, Baracos Maria, Pietrangeli Roberto, Pucciatti Sara, Melilli Federico, Sciarra Lorenzo, De Santis Sabatino, Sean De Romanis, Mariangela Ravanelli) sarebbero risultati iscritti esclusivamente alla Scuola di Nuoto Federale e, dunque, non partecipando a gare, non avrebbero potuto essere considerati "atleti" da ammettersi alle votazioni.

V.1.4.b) Secondo quanto affermato dalle difese dei controinteressati e da quanto emerge dalla documentazione agli atti, la categoria della "Scuola nuoto federale" e quella della "Scuola Federale" paiono riferirsi a concetti non sovrapponibili.

La scuola di nuoto è un corso organizzato dai centri federali.

La Scuola Federale è una delle "categorie di tesseramento", previste dalla circolare di tesseramento del 2017, che ha sostituito quella precedentemente denominata "amatoriale".

I tesserati che si iscrivono alla Scuola Federale dunque sono coloro che praticano le discipline del Pentathlon moderno a livello amatoriale, senza svolgere gare (come risulta dal fatto, previsto dalla circolare relativa al tesseramento che, per accedere alle

competizioni, debbono integrare la quota di tesseramento per la categoria di appartenenza).

In base a questa ricostruzione, non smentita dai ricorrenti, pare doversi respingere l'interpretazione fornita da questi ultimi, secondo la quale dovrebbero essere considerati "atleti" solo coloro che svolgono l'attività sportiva a livello agonistico.

Sembra infatti che, in quest'ambito federale, possa essere considerato "atleta" (sebbene con l'impiego di un termine che meriterebbe più approfondita meditazione e specificazione) chiunque pratica assiduamente un'attività sportiva non necessariamente a livello agonistico.

A tal proposito l'art. 18 dello Statuto della FIPM stabilisce che debba ritenersi attività sportiva quella "*a carattere agonistico, promozionale e amatoriale*" e il Regolamento Organico all'art. 7 prevede sia la categoria degli atleti agonisti che quella degli atleti non agonisti, precisando altresì che gli atleti che svolgono attività nell'ambito della Federazione sono suddivisi in 3 categorie: agonisti, aderenti e promozionali (cfr. art. 8).

In tale contesto, può dunque ritenersi che gli iscritti alla Scuola Federale fossero titolari del diritto di voto secondo le disposizioni federali.

Inoltre, come si evince chiaramente dal documento sub. 5 della produzione documentale della FIPM del 7 febbraio 2018, nessuno dei tesserati sopra menzionati risulta iscritto alla Scuola di nuoto Federale.

Invece i soggetti in questione risultano tutti tesserati iscritti alla Scuola Federale (doc. 3 della produzione documentale della FIPM).

V.1.5.a) In virtù di quanto sin qui osservato risultano prive di fondamento anche le doglianze formulate dai ricorrenti nella memoria conclusiva in ordine al voto espresso dalla Sig.ra Sara Pucciatti, tecnico federale di primo livello della FIPM, che in tale qualità insegna le discipline del Pentathlon e che, nel contempo, risulterebbe iscritta ad un corso di nuoto.

V.1.5.b) Le riportate doglianze si fondano su di un'erronea lettura della

documentazione, dalla quale si evince chiaramente che la Sig.ra Pucciatti risulta tesserata – oltre che come tecnico – anche come iscritta alla Scuola Federale e dunque come atleta amatoriale, e non già, come erroneamente affermato dai ricorrenti, in qualità di iscritta alla Scuola di nuoto.

Tale circostanza, a parere del Tribunale, non è comunque suscettibile di invalidare la partecipazione al voto della medesima, in assenza di rilevate incompatibilità tra le due posizioni.

V.2.1. Non può nemmeno essere accolta la censura con la quale i ricorrenti deducono l'impossibilità di riconoscere il diritto a partecipare all'Assemblea Elettiva – in qualità di Atleti o di Tecnici delegati dalle singole Società – a coloro i quali risultano aver conseguito il tesseramento dopo la data di indizione delle elezioni e dunque, nel caso di specie, dopo il 28 aprile 2017 (come i signori Mureddu Carolina, Maria Baracas e Roberto Pietrangeli).

V.2.2. L'art. 12 dello Statuto prevede al comma 4 che le Assemblee degli affiliati aventi diritto al voto – nell'ambito delle quali vengono eletti i rappresentanti di atleti e tecnici che parteciperanno all'Assemblea Nazionale – devono svolgersi entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento della relativa Assemblea Nazionale (nella specie il 20 maggio 2017) e al comma 5 che *“il collegio elettorale in ambito societario si compone alla data di indizione della rispettiva Assemblea Federale”*.

Non v'è dubbio, pertanto, che la disposizione da ultimo menzionata si riferisca esclusivamente ai soggetti con diritto di elettorato attivo in seno a ciascuna Società, cristallizzando tale elettorato al momento della data di indizione delle elezioni. Siffatta disposizione tuttavia non pare applicarsi, come vorrebbero i ricorrenti, anche all'elettorato passivo in ambito societario (rispetto al quale non vengono fissati termini per il tesseramento dei candidati/delegati).

Nonostante la singolarità, le disposizioni statutarie non vietano che nell'ambito dell'assemblea societaria venga eletto quale rappresentante – di atleti e/o tecnici – un

soggetto che risulti essersi tesserato dopo la data di indizione dell'Assemblea Nazionale (e che, dunque, non abbia elettorato attivo nell'elezione dei rappresentanti).

In assenza di una diversa espressa disposizione di segno contrario, non pare dunque al Tribunale di poter censurare la circostanza evidenziata – sia pur con argomentazioni suggestive – dalla difesa dei ricorrenti.

V.3.1. Con riferimento alle doglianze che riguardano la categoria dei tecnici occorre chiarire che, come sopra anticipato, nell'atto introduttivo le censure relative a questa categoria si riferivano soltanto alla tempistica del tesseramento. I ricorrenti infatti lamentavano che, pochi giorni prima dell'Assemblea, alcune Società si sarebbero affrettate a tesserare varie persone sia come atleti che come tecnici.

Nel corso del giudizio, in adempimento all'Ordinanza istruttoria n. 1/2018 di questo Tribunale, la Federazione ha prodotto l'elenco dei tecnici federali ammessi al voto con relativa licenza (doc. 4 produzione del 7 febbraio 2018).

All'esito di tale produzione, con istanza presentata in data 5 marzo 2018, i ricorrenti hanno avanzato alcune ulteriori richieste istruttorie sul presupposto che i tecnici in questione non fossero in possesso del brevetto federale.

Dal menzionato documento n. 4 sarebbe emerso che alcuni di tali tecnici avrebbero rivestito la qualifica di tecnico monodisciplinare, categoria che non sarebbe prevista dai regolamenti tecnici (le uniche categorie riconosciute essendo quelle di istruttore di base o di tecnico di specialità).

In entrambi i casi sarebbero stati necessari alcuni requisiti di cui, invece, secondo quanto asserito dai ricorrenti, i tecnici di cui all'elenco in questione non sarebbero stati in possesso.

V.3.2. Tale censura, in disparte l'inammissibilità, è comunque infondata in quanto la figura del tecnico monodisciplinare pare potersi identificare con quella del tecnico di specialità previsto dall'art. 3.6 del Regolamento settore istruzione tecnica, in virtù del quale possono assumere tale qualifica coloro i quali hanno superato i corsi di

formazione delle singole discipline organizzati dalla FIPM ovvero i tecnici di altre Federazioni Sportive Nazionali.

Nel caso in esame, come si evince dalla documentazione acquisita agli atti, per ciascuno dei tecnici monodisciplinari ammessi al voto è stata indicata la sigla della Federazione “*di provenienza*” che ha rilasciato l’abilitazione ad esercitare in qualità di tecnico nella singola disciplina (FISE, FIN, FIDAL, UITS o FIS).

V.3.3. Le doglianze dei ricorrenti non possono trovare accoglimento nemmeno con riguardo alla dedotta mancanza in capo ai tecnici ammessi al voto dei requisiti necessari al tesseramento alla Federazione (mancanza di domande e di abilitazioni, mancanza di partecipazione ai corsi, mancanza di protocolli di intesa con altre Federazioni).

Come già osservato nell’Ordinanza n. 2/2018, cui si rinvia, in assenza di ulteriori elementi – anche di natura indiziaria – dai quali sia possibile inferire qualsivoglia irregolarità del procedimento di tesseramento posto in essere dalla Federazione, le doglianze dei ricorrenti sono del tutto prive di riscontro probatorio.

V.4.1. I ricorrenti hanno dedotto presunte irregolarità relative a singoli rappresentanti di tecnici e atleti ammessi al voto.

In particolare, secondo l’assunto dei ricorrenti, dal confronto dell’elenco dei tecnici accreditati al voto per le singole società depositato dalla FIPM il 7 febbraio 2018 (doc. 2 della citata produzione) e di quello dei tecnici poi ammessi a votare all’Assemblea del 4 giugno 2017 (doc. 4 della citata produzione documentale) emergerebbe che alcuni tecnici, segnatamente Lombardi Federica (Eretum), Lupi Maria Letizia (Società Alto Lazio), Smith Matteo (Castelli Romani), Bruscolotti Marco (ASD Lavinio), Persichetti Valerio (Urbe), Certelli Lorenzo (Tiber), Perilli Manuela per Giro Verde, Bracchieri Veronica (Nuoto Club G2), Ercolani Gaia (Eos), Celini Marco (Lazio), Liso Giuseppe (Pentalfa), non risulterebbero tesserati con le Società per le quali avrebbero poi votato.

V.4.2. Sul punto si osserva che le disposizioni della normativa federale pertinente

non prevedono un vincolo di esclusiva di ciascun tecnico ad una società di appartenenza, ma paiono consentire ai tecnici di poter “operare” con una o più società (afferma, in particolare, il Regolamento Affiliazioni e Tesseramenti che “*i coordinatori tecnici possono esercitare in massimo in tre società*”).

Il documento 2 della produzione della FIPM contiene l’elenco dei tecnici accreditati al voto, vale a dire dei tecnici che, al momento dell’indizione dell’Assemblea Nazionale, risultavano *operare* per ogni affiliato ammesso al voto e che quindi, nell’ambito delle compagini di tali affiliati, avevano diritto di elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti dei tecnici di quella determinata società (secondo quanto pare potersi desumere dalla disciplina pertinente che non stabilisce preclusioni di segno diverso).

Nulla vietava, pertanto, che i tecnici in questione potessero eleggere quale propri rappresentanti tecnici non facenti parte dell’Assemblea sociale e che dunque all’Assemblea elettiva del 4 giugno figurassero tecnici diversi in rappresentanza dei tecnici di quelle società.

V.4.3. Nel contempo, questo Tribunale ritiene che, pur in assenza di una specifica disposizione al riguardo, in ossequio al principio di democraticità e per esigenze di coerenza della rappresentanza, per poter rappresentare i tecnici nell’Assemblea elettiva federale, debba potersi avere la garanzia che il rappresentante eletto dall’Assemblea societaria operi con la Società in questione.

Dalla documentazione esibita risulta che tale situazione, in alcuni casi, non si sia verificata.

Come si evince in particolare dai documenti relativi alle assemblee societarie delle Società Urbe, Tiber, Giro Verde, Nuoto Club G2, Eos, Lazio, Pentalfa, Castelli Romani e Lavinio, nel corso delle rispettive Assemblee, per i tecnici sarebbe stato eletto un delegato che “operava” per la Società in questione. Ed infatti, i verbali delle Assemblee delle menzionate Società sono corredati da una dichiarazione scritta del Presidente societario che attesta che il tecnico eletto collabora con la Società.

Le dichiarazioni in questione non risultano invece essere state rilasciate con riferimento alle Società Eretum e Alto Lazio, con la conseguenza che i relativi tecnici (Lombardi Federica e Lupi Maria Letizia) non avrebbero potuto essere ammessi a partecipare in qualità di rappresentanti dei tecnici delle predette Società all'Assemblea Nazionale del 4 giugno, in assenza di elementi – agli atti di questo Tribunale – a comprova della loro collaborazione con le società in questione.

Le delineate circostanze tuttavia non inficiano la regolarità delle elezioni atteso che anche l'invalidità dei voti espressi dai due tecnici in questione, alla luce dell'art. 14, comma 6c, dello Statuto, non modificherebbe l'esito del risultato elettorale.

La rilevata circostanza dunque non risulta determinante ai fini dell'esito del giudizio.

V.5.1. Con riguardo alla specifica posizione della Sig.ra Laura Antenucci, i ricorrenti lamentano che, pur avendo partecipato all'Assemblea Nazionale del 4 giugno 2017 in qualità di rappresentante dei tecnici della Società Ippolife, la medesima in realtà non figurasse tra i tecnici ammessi al voto di cui all'elenco prodotto dalla Federazione (cfr. doc. 4 della produzione documentale FIPM del 7 febbraio 2018). Anzi, secondo i ricorrenti, la Sig.ra Antenucci, non figurando nell'elenco dei tecnici, non rivestirebbe neppure tale qualifica (v. sub. 3 b) della memoria conclusionale).

In proposito, le altre parti del giudizio hanno precisato che la mancata indicazione del nome di Laura Antenucci nell'elenco prodotto dalla Federazione sarebbe stato il frutto di un errore del sistema informatico, essendo pacifico e documentato agli atti che la medesima fosse un tecnico coordinatore di Primo livello che collaborava con la Società Ippolife.

V.5.2. Al riguardo deve osservarsi che in effetti dall'elenco relativo ai tecnici accreditati al momento di indizione dell'Assemblea si evince chiaramente che, alla data del 28 aprile 2017, la sig.ra Antenucci fosse indicata come tecnico coordinatore di I° livello associato alla Società Ippolife S.S. dilettantistica AS.r.l. (cfr. doc. 2 produzione documentale FIPM) e anche dal verbale assembleare della Società in questione del 17 maggio 2017 (cfr. doc. 9 produzione documentale FIPM del 7

febbraio 2018) si evince che all'esito di quell'assemblea la medesima fosse stata eletta quale rappresentante dei tecnici.

Pertanto, non sembrano sussistere irregolarità rispetto alla sua partecipazione all'Assemblea Nazionale del 4 giugno 2017 in tale qualità, potendosi ritenere che, in effetti, la sua mancata inclusione nell'elenco dei tecnici ammessi al voto costituisca il frutto di un errore.

V.6.1. I ricorrenti si dolgono altresì dell'avvenuta ammissione al voto del Sig. Davide Paolucci, il quale avrebbe partecipato all'Assemblea del 4 giugno 2017 in qualità di rappresentante supplente degli atleti della Pronuoto Modena 2012 Associazione Sportiva Dilettantistica senza essere tesserato.

V.6.2. Il nome dell'atleta Davide Paolucci in effetti non risulta tra i nominativi dei rappresentanti degli Atleti di cui all'elenco depositato dalla FIPM sub doc. 2 produzione documentale del 7 febbraio 2018.

Tuttavia, dall'analisi della documentazione contabile prodotta dalla Federazione in data 21.02.2018 si evince che in effetti l'Associazione Sportiva Pronuoto Modena 2012 abbia versato la quota relativa al tesseramento dell'atleta in questione.

È quindi possibile presumere che il medesimo fosse tesserato e, quindi, legittimato al voto.

V.7.1. I ricorrenti censurano l'avvenuta ammissione al voto del Sig. Juan Pablo Fernandez, il quale avrebbe partecipato all'Assemblea del 4 giugno 2017 in qualità di rappresentante tecnici della ASD Gabbiano nonostante fosse tesserato come atleta.

V.7.2. Dalla documentazione in atti risulta che il Sig. Juan Pablo Fernandez sia tesserato sia come atleta che come tecnico Coordinatore di Primo Livello con licenza del 24 febbraio 2017 (cfr. doc. 4 della produzione documentale FIPM del 7 febbraio 2018) e che il medesimo sia stato eletto, all'esito della Assemblea della ASD Gabbiano tenutasi in data 15 maggio 2017, come rappresentante dei tecnici della ASD in questione (cfr. doc. 9 della produzione documentale FIPM del 7 febbraio 2018).

È dunque verosimile che il suo nome sia stato inserito tra quelli degli atleti ammessi al voto dell'Assemblea Nazionale solo per errore e che quindi il medesimo abbia partecipato all'Assemblea Nazionale del 4 giugno 2017 in qualità di tecnico.

Rispetto al sig. Juan Pablo Fernandez non risulta tuttavia agli atti la comprova della collaborazione da parte sua in qualità di tecnico della Società Gabbiano né la dichiarazione del Presidente di quest'ultima che attesti che il tecnico collabora con la Società.

La circostanza configura anch'essa irregolarità ma, per quanto detto innanzi, non pare poter inficiare il complessivo risultato elettorale tenuto conto della sua non incidenza, in termini di mancato superamento della prova di resistenza, anche se sommata alle altre irregolarità menzionate innanzi.

V.8.1. I ricorrenti denunciano anomalie relative al tesseramento dell'atleta Lorenzo Sciarra, il quale in data 11 aprile 2017 avrebbe conseguito il tesseramento per la Ippocampo ASD (come risulta dal dettaglio del bonifico bancario) e contemporaneamente risulterebbe tesserato e aver votato all'Assemblea del 4 giugno 2017 in qualità di rappresentante degli atleti della diversa società Ippolife SSD.

V.8.2. In effetti, dall'analisi della documentazione prodotta dalla Federazione in data 7 febbraio 2018 (sub. doc. 3), risulta che la domanda di tesseramento del sig. Lorenzo Sciarra sia stata presentata alla Federazione da parte della Società Ippolife SSD a r.l. e, tuttavia, che il pagamento per il tesseramento in questione sia stato eseguito dall'ASD Ippocampo (come emerge dalla contabile bancaria allegata alla domanda di tesseramento che, nella causale, reca espressamente la dicitura “*tesseramento Lorenzo Sciarra*”).

Nel contempo, il nominativo del Sig. Lorenzo Sciarra è inserito nella documentazione contabile prodotta dalla FIPM in data 21.02.2018 ed al medesimo viene riferito un bonifico per il pagamento della quota per il tesseramento attribuito alla Ippolife SS Dilettantistica, Società per la quale il medesimo ha poi effettivamente votato.

Pur non risultando *ex actis* una giustificazione apparente per il pagamento in questione da parte della ASD Ippocampo, il sig. Sciarra risulta comunque tesserato per la Ippolife e quindi aver regolarmente partecipato, in tale qualità, all'Assemblea elettiva del 4.6.17.

V.9.1. I ricorrenti lamentano, infine, l'avvenuta ammissione di un numero di voti in "quota società" maggiore rispetto al numero dei voti accreditati.

Dal verbale dell'Assemblea elettiva emergerebbe che per le Società sarebbero stati accreditati 525 voti (cfr. allegato alla memoria introduttiva della FIPM). Tuttavia, secondo quanto emerso dagli atti prodotti dalla Federazione per le Società sarebbero stati in realtà accreditati solo 518 voti (doc. 9 della produzione documentale FIPM del 7 febbraio 2018). Di conseguenza 7 voti sarebbero stati espressi indebitamente.

V.9.2. Le doglianze dei ricorrenti si fondano su di una lettura parziale ed errata della documentazione in atti.

Ed invero, sulla scorta dei documenti acquisiti nel corso del giudizio, con particolare riferimento al verbale dell'Assemblea Elettiva del 4 giugno 2017, va escluso che il numero dei voti espressi per le società sia superiore al numero dei voti ammessi.

Le Società accreditate - secondo quanto emerso dai documenti prodotti dalla Federazione (doc. 1 e 9 produzione FIPM) - risultano essere 74, con un totale di voti pari a 518.

Tuttavia, in conseguenza della decisione di questo Tribunale n. 2/17, resa sul ricorso proposto dalle società ASD Centro Nuoto Sacrofano, Associazione Azzurra, ASD Oasi, ASD Penta Team e Associazione Onda Blu, anche le cinque citate Società sono state ammesse al voto, con la possibilità di conteggiare altri 35 voti per le società.

Correttamente, quindi, nel verbale assembleare vengono riportate come ammesse al voto 79 Società, con voti ammessi pari a 553.

Sempre dal verbale risulta poi che il giorno dell'Assemblea, al momento della prima votazione, risultavano presenti (dunque votanti) 64 delegati per le Società, per un totale di 448 voti espressi. Al momento della seconda votazione, invece, risultavano

presenti (dunque effettivamente votanti) 75 delegati per le Società, con un totale di voti espressi pari a 525.

Al Tribunale pare dunque che vi sia congruenza fra i voti ammessi e quelli effettivamente espressi.

VI.1. Con il **settimo motivo di ricorso** i Sigg.ri Camillo Franco Scarselli e Bernardino Petrucci hanno infine lamentato l'incompletezza del corpo elettorale con particolare riferimento alla mancata ammissione al voto della Polisportiva Misterbianco Albatros e dei tecnici e atleti delle Società affiliate – tra cui la stessa Albatros – che al momento della data di indizione dell'Assemblea Nazionale non risultavano tesserati.

VI.2. Anche questo motivo è infondato.

È sufficiente rinviare sia alle suesposte motivazioni (e in particolare al paragrafo V.1.2) sia a quanto statuito da questo Tribunale con decisione n. 2 del 2017, con la quale il principio invocato dai ricorrenti è stato ritenuto inaccoglibile, è stata rigettata la domanda di ammissione all'Assemblea elettiva proposta dalla Polisportiva Misterbianco Albatros, ed è stata ritenuta infondata l'invocata ammissione al voto di atleti e tecnici non tesserati al momento dell'indizione delle elezioni.

VII.1. Ai punti 5, 6 e 7 della memoria conclusionale i ricorrenti hanno proposto alcune doglianze relative alle date di trasmissione alla Federazione dei verbali delle assemblee societarie, alla regolarità dei verbali stessi e a quella delle deleghe per la partecipazione all'Assemblea elettiva del 4 giugno 2017.

VII.2. I motivi in questione sono inammissibili.

Le censure, introdotte per la prima volta soltanto nella memoria conclusiva depositata in giudizio in data 26 marzo 2018, non possono infatti essere ricomprese nei motivi articolati con il ricorso (ampiamente descritti innanzi) nei quali è stato cristallizzato il *thema decidendum*.

Esse risultano completamente nuove e non ricollegabili ad argomentazioni espresse nel corpo del ricorso e, anche a voler ritenere che richiamino un motivo già

ritualmente dedotto, introducono elementi sostanzialmente nuovi, in origine non indicati, con conseguente violazione del termine decadenziale, essendo affidato alla memoria difensiva (peraltro neanche prevista nel sistema processuale federale) il solo compito di una mera illustrazione esplicativa dei precedenti motivi di gravame, alla luce dell'istruttoria espletata, senza possibilità di ampliare il *thema decidendum*.

A diversa conclusione non può condurre la circostanza che i ricorrenti abbiano avuto contezza dei vizi così denunciati solo alla luce della documentazione prodotta dalla Federazione nel corso del giudizio.

Infatti, i ricorrenti avevano l'onere di sollevare le contestazioni nel primo momento utile successivo alla produzione dei verbali delle assemblee societarie con il deposito documentale della Federazione del 7 febbraio 2018 e, in particolare, all'udienza del 15 febbraio 2018 (o, al più, del 1° marzo 2018), celebratasi prima dell'assegnazione del termine per le memorie conclusionali.

A tali udienze nulla è stato eccepito al riguardo e, anzi, i ricorrenti hanno introdotto il tema del possesso dei brevetti federali da parte dei tecnici monodisciplinari.

In proposito, in base ai principi del codice di procedura civile richiamati dall'art. 2, comma 6, del Regolamento di Giustizia, trovano applicazione nel giudizio federale i principi del divieto di *mutatio libelli* e dell'onere di contestazione che comporta la decadenza dal diritto non tempestivamente azionato dalla parte.

Tale principi sono compatibili con l'ordinamento della giustizia federale, tenuto conto che l'art. 52, comma 2, del Regolamento di Giustizia, cui fa rinvio l'art. 53, comma 7, impone all'interessato di far valere i propri diritti dinanzi agli organi della Giustizia sportiva entro trenta giorni da quando ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto da cui è sorto l'interesse ad agire.

Anche sotto tale profilo, dunque, le censure in questione devono essere considerate inammissibili essendo state introdotte per la prima volta in giudizio con la memoria conclusionale del 26 marzo 2018, oltre trenta giorni dopo la loro conoscenza in data 7 febbraio 2018.

Il complesso delle suesposte considerazioni impone al Collegio la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese a favore della Federazione e delle altre parti costituite nel procedimento nella misura complessiva di euro 2.000, ritenuta congrua e aderente alle previsioni di cui all'art. 30 R.G., ripartita come da dispositivo.

P.Q.M

Il Collegio, riunitosi in Camera di Consiglio come da relativi verbali, per conoscere e decidere sul ricorso 0006/Fipm/2017 proposto dal sig. Camillo Franchi Scarselli e dal sig. Bernardino Petrucci, assorbita ogni altra eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando, emette la seguente

Decisione

- respinge il ricorso ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite per l'importo complessivo di euro 2.000,00, da ripartirsi nella misura di euro 1.500,00 in favore della Federazione e di euro 500,00 in favore delle altre parti costituite, ai sensi dell'art. 30 R.G.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per tutti i conseguenziali adempimenti.

PRESIDENTE, Giorgio Leccisi

COMPONENTE, Scilla Malagoli

COMPONENTE, Federico Freni